

COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Parere n. 6 del 24/05/2021

SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17/2021)

L'anno duemila ventuno il giorno 24 del mese di maggio il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35/2018 del 18/12/2018, diventata immediatamente eseguibile ma con decorrenza nomina dal 31/01/2019 per il triennio 31/01/2019-30/01/2022, nella persona del Dott. Elpidio MAZZA, ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, ricevuta via e-mail in data 18/05/2021, avente ad oggetto: "**VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-2023**".

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25.02.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2020 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 mentre non è stato ancora approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 dal Consiglio Comunale ma al momento solo dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 15.04.2021;


Premesso inoltre che

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

DATO ATTO che i dati della gestione finanziaria del Comune di Pramollo al momento non evidenziano un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione unico per il triennio 2021-2023 risulta essere in equilibrio;

DATO ATTO che a decorrere dal 2019, la Legge n. 145/2018 ha abolito il saldo di competenza e che il vincolo di finanza pubblica a partire dall'anno 2019 coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal D.lgs. 267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo, in quanto gli Enti si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D. Lgs. 118/2011;

RITENUTO dall'Ente necessario apportare al bilancio unico di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023, le suddette variazioni che permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione;



ACQUISITI dal Comune i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, indicati nella proposta di deliberazione;

IL REVISORE DEI CONTI:

VISTO l'art. 239, commi 1, lett. b) n. 2), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 17/2020 del 30 giugno 2020 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 che presenta un avanzo di amministrazione di € 92.638,03, così distinto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	92.638,03
Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità	18.977,40
Quota accantonata ad altri Fondi	3.000,00
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli	1.451,50
Totale destinato agli investimenti	10.272,60
Avanzo di Amministrazione Disponibile	58.936,53

Considerato che in base al bilancio esercizio 2020 approvato solo dalla Giunta Comunale risulta un avanzo di amministrazione di € 108.543,93 e così distinto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	108.543,93
Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità	22.366,95
Quota accantonata ad altri Fondi	1.115,00
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli	15.110,00
Totale destinato agli investimenti	0,00
Avanzo di Amministrazione Disponibile	69.951,98

DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere anche, se a seguito dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 216 del D.lgs. 267/2000 ad opera dell'art. 57, comma 2 quater, lett. a) del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019, non sussiste più l'obbligo di inviare al Tesoriere le delibere di variazione di bilancio;

CONSIDERATO che ai sensi della legge di Bilancio 2019, art 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, a partire dal 2019, non sono più richieste le verifiche in sede di previsione circa il rispetto del saldo di finanza pubblica e quindi per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

DATO ATTO che:

- 1) il fondo di riserva di competenza rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (0,30% - 2%) (su € 296.440,00 spese titolo I compresa anche questa variazione è pari a 0,83322089%) e non subisce modifiche con questa variazione di bilancio essendo sufficiente;
- 2) il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 8.575,00 per l'esercizio 2021 come risulta dal bilancio 2021-2023 e non subisce modifiche con questa variazione di bilancio,
- 3) il fondo di riserva di cassa aumenta ad € 4.250,00 da € 4.050,00 a seguito di questa variazione, utilizzabile con deliberazione dell'organo esecutivo e risulta adeguato ($4.250/2.121.090,92 \times 100 = 0,20036859\%$) al minimo di legge vigente che lo determina non inferiore al 0,2% del totale delle spese finali riferiti agli stanziamenti di cassa (TITOLO I, II e III delle spese ovvero spese finali) (vedasi art. 166 comma 2-quater del D.lgs. n. 267/2000 e risposta ARCONET alla domanda n. 12 del 07/03/2016);



VISTI I prospetti allegati delle variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2021/2023 - esercizio finanziario 2021 movimentato, redatti dal Responsabile del Servizio Finanziario nonché di controllo degli equilibri con rispetto dei principi contabili introdotti dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011);

CONSIDERATO che dai prospetti riassuntivi risultanti da questa proposta di variazione si evincono le seguenti modificazioni finali a riassunto:

ANNUALITA' 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 20.725,80	
	CA	€ 200,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 20.725,80
	CA		€ 20.925,80
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO		CO	1.894.823,31
TOTALE FONDO CASSA FINALE al 18.05.2021		CA	€ 158.727,98

ANNUALITA' 2022


RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€ 377.530,00	

ANNUALITA' 2023

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€ 377.530,00	

Si dà atto:

- che occorre conseguentemente variare il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.03.2021;
- che occorre variare il PEG per l'anno 2021 non ancora approvato dalla Giunta Comunale;
- che il fondo di riserva di competenza ammonta ad € 2.470,00 (pari a 0,83322089% delle spese correnti e rispetta il minimo di legge) e che il fondo crediti di dubbia esigibilità

 3

ammonta ad € 8.575,00 per l'esercizio 2021 mentre il fondo di riserva di cassa, pari prima di questa variazione ad € 4.050,00, viene aumentato ad € 4.250,00 per cui rispetta il minimo previsto dalla normativa in vigore, di cui sopra dettaglio dei calcoli e indicazioni procedura, essendo pari al 0,20036859% delle spese finali;

- che copia della presente deliberazione ad approvazione avvenuta verrà trasmessa a scelta del Comune al Tesoriere dell'ente;

PRESO atto che per effetto delle **variazioni totale di euro 20.725,80 per TITOLI** rispetto a quelle previste e conosciute alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, si evidenzia che:

- c'è l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 20.525,80;
- le entrate extratributarie Titolo III sono pari ad € 200,00 per competenza e cassa;
- le spese correnti Titolo I sono pari ad € 200,00 per competenza mentre per cassa ad € 400,00;
- le spese in conto capitale Titolo II di € 20.525,80 per competenza e cassa.

PRESO ATTO dell'attestazione dell'inesistenza di debiti fuori bilancio a firma del Responsabile del Servizio del 18.05.2021, ai sensi degli artt. 193 e 194 TUEL e, come indicato nella proposta di deliberazione in oggetto, dei pareri di cui all' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in riferimento alla regolarità contabile, tecnica ed amministrativa e del mantenimento degli equilibri di bilancio.

VERIFICATO che, a seguito della presente variazione,

- 1) permangono il pareggio finanziario complessivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 118/2011, come da dettagli soprariportati e dall'allegato ricevuto;
- 2) è rispettato, in particolare, il divieto:
 - di spostamento di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti di bilancio;
 - di spostamento di somme tra residui e competenza;

Il Revisore Unico dei Conti,

per tutto quanto sopra analizzato, avendo gli organi competenti comunali verificato la necessità pratica della suddetta proposta di deliberazione, a normativa vigente;

Considerato che l'Ente ha applicato, con questa variazione, l'avanzo di amministrazione presunto per il finanziamento di investimenti ovvero di spese in c/capitale, invita in modo inderogabile e non procrastinabile l'Ente a non applicare l'avanzo libero di amministrazione nell'importo di € 20.525,80 perché questo non può essere utilizzato nelle more dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020 in quanto esiste il vincolo previsto dal punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 e dell'articolo 187 del TUEL, che impone l'applicazione al bilancio di previsione e quindi alle sue variazioni dell'avanzo libero destinato solo quando le risorse acquisiscono il carattere della certezza e della effettività a differenza dell'avanzo vincolato e accantonato che possono essere applicati al bilancio di previsione anche senza che sia approvato il rendiconto della gestione.

In ragione di quanto sopra rilevato e segnalato questo organo di revisione allo stato dei fatti evidenzia che:

- 1) non possono essere utilizzati i fondi del Comune derivanti dall'applicazione dell'avanzo libero e destinati alle opere previste per € 20.525,80 fino alla chiusura del rendiconto della



gestione con verifica e definitività e certezza dell'importo dell'avanzo libero di amministrazione;

- 2) altra soluzione plausibile e vivamente consigliata da applicare in via prioritaria per evitare al Comune danni dovuti all'applicazione di questa soluzione, è quella che l'opera venga stornata in entrata e spesa e che venga poi riconsiderata nella prima variazione utile di bilancio, comunque senza che ora venga utilizzato alcun importo previsto a copertura di spese di investimento. È ovvio che tale copertura finanziaria dipende dall'approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2020 per l'applicazione dell'avanzo libero e al momento questa soluzione non è praticabile ma lo sarà solo successivamente.

Si consideri inoltre che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato con specifiche modalità.

Non RILEVATA ora la coerenza e l'attendibilità contabile con le previsioni del bilancio 2021-2023 e con i programmi dell'Amministrazione per le motivazioni dovute all'utilizzo dell'avanzo libero;

Segnalata l'opportunità di modificare la proposta della deliberazione del Consiglio Comunale in merito al parere espresso dal revisore unico;

INVITATO l'Ente qualora proceda comunque con questa proposta di variazione a dover variare il piano esecutivo di gestione (PEG) non ancora approvato con apposita deliberazione dalla Giunta comunale;

INVITATO l'Ente a variare il DUP verificandone i presupposti;

ESPRIME


- 1) **parere favorevole ma condizionato** al fatto che venga deliberato, prima di questa variazione di bilancio 2021-2023 n. 1, dal Consiglio Comunale l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 (come previsto dall'O.d.g. di convocazione al n. 3 prot. 1332 del 19.05.2021) con l'avanzo di amministrazione e i suoi prospetti di dettaglio, essendo applicato a questa variazione l'avanzo libero di amministrazione per € 20.525,80 e destinato a spese di investimento/in conto capitale, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021-2023**";
- 2) **parere non favorevole** qualora invece l'approvazione di questa proposta di deliberazione avvenga prima dell'approvazione del rendiconto esercizio 2020 essendo non ancora utilizzabile l'avanzo di amministrazione applicato alle spese di investimento per € 20.525,80 prima che divenga certa la sua esistenza nell'importo di applicazione.

Raccomanda comunque un continuo e costante monitoraggio degli equilibri prospettici di bilancio

li, 24 maggio 2021

Il Revisore Unico dei Conti

(Mazza dott. Elpidio)



[Handwritten signature]